



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente, relatore

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere

dott. Andrea Costa Primo referendario

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **37676** del registro di Segreteria, nei

confronti di:

MONGELLA Felice, nato il 10 gennaio 1964 a San Severo (FG) ed ivi

residente in via Giovanni Guareschi n. 38, C.F. MNGFLC64A10I158H,

rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ignazio IRMICI, (pec:

irmici.raffaeleignazio@avvocatifoggia.legalmail.it), presso il cui Studio in

San Severo alla Via Sabotino n. 4 è domiciliato, non presente;

Visto l'atto di citazione, depositato presso la Segreteria di questa Sezione

Giurisdizionale e relativo al fascicolo istruttorio n. I01227/2020;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2025 – relatore il Presidente dott.

Alberto MINGARELLI e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa

SAVINO – il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Pierlorenzo CAMPA;

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. La Procura regionale, con atto di citazione depositato il 4 settembre 2024, ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto in giudizio il sig. Mongella Felice per sentirlo condannare al risarcimento del danno al pagamento di complessivi € 595,10, di cui € 497,55 per danno all'immagine ed € 97,55 per danno patrimoniale da assenteismo (considerato il risarcimento già effettuato di € 400,00) in favore della ASL di Foggia.

2. Tale richiesta afferisce alla condotta di falsa attestazione della presenza – per complessive 24 ore e 12 minuti afferenti a 18 giornate lavorative (dal 23.09.2017 al 31.10.2017) – in ufficio da parte del dipendente, in servizio presso l'ASL di San Severo, condotta la cui illiceità è stata contestata in sede penale e conclusa con sentenza di proscioglimento (n. 722/2022) a causa della intervenuta estinzione del reato, dopo il favorevole esito della “*messa alla prova*”.

3. Il P.M., pertanto, dopo il contraddittorio preprocessuale (in cui l'incolpato ha opposto le sue difese), ha proceduto a chiamare in giudizio il predetto, contestandogli l'integrazione di una fattispecie di danno erariale di natura patrimoniale e all'immagine, ai sensi dell'art. 55-*quiquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dal decreto legislativo n. 150 del 2009, a mente del quale il dipendente di una pubblica amministrazione, che attesta falsamente la propria presenza in servizio, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto, a titolo di retribuzione, nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Sotto il profilo del danno patrimoniale, il sopra indicato

	importo è stato quantificato sulla base della nota n. 43279 del 4 maggio 2020	
	dell'ASL di Foggia (in atti). L'offesa all'immagine sarebbe derivante dalla	
	lesione del prestigio, del decoro e della credibilità dell'Ente, causato dal	
	notevole risalto mediatico della vicenda in esame. In via equitativa e sulla base	
	del criterio presuntivo concorrente, introdotto dall'art. 1, comma 1- <i>sexies</i> della	
	Legge n. 20 del 1994, tale voce di danno è stata complessivamente determinata	
	dalla parte attrice nella somma pari a quella del danno patrimoniale originario	
	e perciò quantificata in € 497,55.	
	4. Il convenuto ha inoltrato al Procuratore Regionale, in data 30.12.2024,	
	apposita istanza, corredata da idonea documentazione, volta a sollecitare il	
	parere del Pubblico Ministero in ordine alla proposta di definizione del	
	procedimento con rito abbreviato, offrendo, contestualmente, il pagamento	
	della complessiva somma di € 150,00, di cui € 100,00 per danno all'immagine	
	ed € 50,00 a titolo di danno patrimoniale. La stessa istanza è stata nuovamente	
	inoltrata il giorno 02.01.2025, data in cui il convenuto si è costituito in	
	giudizio, presentando contestualmente alla Sezione istanza per la definizione	
	del giudizio, ai sensi dell'art. 130 del Codice della Giustizia Contabile	
	(C.G.C.).	
	5. Con atto trasmesso al difensore del Mongella in data 08.01.2025, il P.M. ha	
	espresso parere favorevole alla richiesta di ammissione al rito abbreviato	
	previsto dall'art.130 c.g.c., con pagamento, in favore dell'ASL di Foggia, da	
	parte del convenuto Felice MONGELLA, di complessivi € 297,55 (anziché €	
	150,00), di cui € 97,55 (anziché € 50,00) per danno patrimoniale ed € 200,00	
	(anziché € 100,00) per “danno all'immagine”. Il giorno seguente il convenuto,	
	3	

	come sopra rappresentato, ha accettato la diversa quantificazione proposta	
	dalla Procura Regionale.	
	6. Nel merito, nel costituirsi in giudizio, il Mongella ha dedotto:	
	l'infondatezza dell'azione contabile per carenza dei presupposti di fatto e di	
	diritto e per mancanza dell'elemento della colpa grave, in subordine,	
	l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione per estinzione del preteso	
	danno.	
	7. E' stata, quindi, fissata, per l'esame dell'istanza, ai sensi del comma 5 del	
	richiamato art. 130, l'udienza camerale del 22 gennaio 2025.	
	8. All'esito di tale udienza, con Decreto n. 1, depositato in data 26 febbraio	
	2025, è stata accolta la proposta istanza, determinando, in conformità al parere	
	favorevole espresso dal Pubblico Ministero, nella misura di € 297,55 la	
	somma da corrispondere all'Amministrazione danneggiata, contestualmente	
	fissandosi il termine perentorio di 30 giorni per l'esecuzione, nonché l'udienza	
	camerale del 16 aprile 2025 per la verifica dell'avvenuto pagamento.	
	9. In data 28 marzo 2025 l'avvocato difensore del Mongella ha fatto pervenire	
	la ricevuta del bonifico dell'importo di € 297,55, emesso dal Mongella	
	mediante Banca Unicredit, a favore della ASL di Foggia.	
	10. All'odierna udienza camerale, assente il difensore del convenuto, il	
	Pubblico Ministero, alla luce del pagamento effettuato, ha chiesto che il	
	giudizio sia definito ai sensi di legge.	
	11. Osserva il Collegio che non sussistono motivi per disattendere le concordi	
	conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo	
	versamento da parte del convenuto della somma di € 297,55 in esecuzione del	
	sopra richiamato Decreto n. 1/2025, emesso ai sensi dell'art. 130, comma 6	
	4	

[illegible]

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,
definitivamente pronunciando, definisce il giudizio in epigrafe indicato ai
sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio quali liquidate
dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il Presidente estensore

(Alberto Mingarelli)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 290,66.
Depositata in Segreteria in data 20 maggio 2025

Il Funzionario
Maria Teresa Savino